

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2006

che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE

[notificata con il numero C(2005) 5796]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/168/CE)

(GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|--|--------------------|------|------------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 | L 362 | 1 | 20.12.2006 |
| ► <u>M2</u> | Decisione 2009/873/CE della Commissione del 30 novembre 2009 | L 315 | 22 | 2.12.2009 |
| ► <u>M3</u> | Decisione di esecuzione 2012/414/UE della Commissione del 17 luglio 2012 | L 194 | 12 | 21.7.2012 |

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 75 del 19.3.2013, pag. 38 (2012/414/UE)

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 gennaio 2006****che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE***[notificata con il numero C(2005) 5796]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2006/168/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
- (2) La direttiva stabilisce tra l'altro che gli embrioni di bovini non possono essere spediti da uno Stato membro a un altro a meno che siano stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall'autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma o con sperma importato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽²⁾.
- (3) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di prelievo di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità ⁽³⁾, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati, anche mediante la fecondazione in vitro, e conservati da gruppi di prelievo di embrioni compresi negli elenchi di tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/774/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 46).

▼B

- (4) A causa di problemi commerciali emersi in seguito all'applicazione di nuove disposizioni più rigorose per quanto riguarda lo sperma di bovini utilizzato a fini di fecondazione introdotte dalla decisione 92/471/CEE della Commissione ⁽¹⁾, la Commissione ha adottato la decisione 2005/217/CE, del 9 marzo 2005, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità ⁽²⁾.
- (5) La decisione 2005/217/CE autorizza, per un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni di bovini prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006 e ottenuti utilizzando sperma non pienamente conforme alla direttiva 88/407/CEE a condizione che gli embrioni siano impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione e non siano destinati a scambi intracomunitari.
- (6) In base alla valutazione della Società internazionale per il trasferimento degli embrioni (IETS) il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose attraverso gli embrioni è trascurabile, a condizione che gli embrioni vengano manipolati adeguatamente durante il prelievo e il trasferimento. Anche l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) condivide questa posizione per quanto riguarda gli embrioni concepiti «in vivo». Nell'interesse della salute degli animali occorre tuttavia prendere opportuni provvedimenti di salvaguardia a monte per lo sperma utilizzato a fini di fecondazione, in particolare per quanto riguarda gli embrioni prodotti in vitro.
- (7) Le disposizioni comunitarie relative all'importazione di embrioni di bovini concepiti tramite fecondazione naturale (in vivo) e fecondazione in vitro, in particolare per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la fecondazione, devono pertanto essere adattate.
- (8) Alla luce della valutazione dei rischi effettuata dalla Società internazionale per il trasferimento degli embrioni IETS e in conformità delle raccomandazioni dell'OIE, devono essere semplificate le disposizioni che disciplinano le importazioni di embrioni di bovini concepiti in vivo, mentre devono essere mantenute le condizioni zoosanitarie più rigorose per le importazioni di embrioni prodotti in vitro, con speciali limitazioni se la zona pellucida è stata danneggiata durante il procedimento.
- (9) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2005/217/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (10) Per dare agli operatori economici la possibilità di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nella presente decisione, occorre tuttavia stabilire un periodo di transizione in cui gli embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006 possono essere importati nella Comunità a determinate condizioni, nell'ambito delle prescrizioni fissate nell'allegato V della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 270 del 15.9.1992, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2004/786/CE (GU L 346 del 23.11.2004, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.2005, pag. 41.

▼B

- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M2*Articolo 1***Condizioni generali per l'importazione di embrioni**

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell'allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.

▼B*Articolo 2***Importazione di embrioni concepiti in vivo**

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni concepiti tramite fecondazione in vivo e conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato II.

*Articolo 3***Importazione di embrioni prodotti in vitro**

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE, che soddisfano le prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato III della presente decisione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro con sperma prodotto in centri di raccolta di sperma riconosciuti o conservato in centri di conservazione dello sperma nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione⁽¹⁾, che sono conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato IV della presente decisione a condizione che:

- a) gli embrioni non siano destinati a scambi intracomunitari; e
- b) gli embrioni siano impiantati unicamente in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario.

*Articolo 4***Misure transitorie**

In deroga agli articoli 2 e 3, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I a condizione che tali embrioni siano conformi:

- a) alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato V; e

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

▼B

b) alle condizioni seguenti:

- i) gli embrioni devono essere prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006;
- ii) gli embrioni devono essere utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;
- iii) gli embrioni non devono essere destinati a scambi intracomunitari;
- iv) gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato debitamente compilato prima del 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2005/217/CE è abrogata.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2006.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M3***ALLEGATO I*

| Codice ISO | Paese terzo | Certificato veterinario applicabile | | |
|------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------|
| | | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| AR | Argentina | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| AU | Australia | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| CA | Canada | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| CH | Svizzera (*) | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| HR | Croazia | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| IL | Israele | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| MK | ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**) | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| NZ | Nuova Zelanda (***) | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |
| US | Stati Uniti | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV |

(*) Per gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro, i certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera sono riportati nell'allegato C della direttiva 89/556/CEE, con gli adeguamenti stabiliti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(**) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(***) Per gli embrioni concepiti in vivo, il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Nuova Zelanda è quello figurante nell'allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (solo per gli embrioni prelevati in Nuova Zelanda), adottata conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio.

▼ **M3**

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del consiglio**PAESE****Certificato veterinario per l'UE**

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| Parte I: Informazioni relative alla partita | I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. | | I.2. N. di riferimento del certificato | | I.2.a. | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice |
| | I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo | | N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento | | I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale | | | |
| | I.13. Luogo di carico | | I.14. Data di partenza | | | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | I.17. | | | |
| | I.18. Descrizione del prodotto | | I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 | | I.20. Quantità | | | |
| | I.21. | | I.22. Numero di colli | | | | | |
| I.23. Numero del sigillo/contenitore | | I.24. | | | | | | |
| I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO | | I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| I.28. Identificazione del prodotto | | | | | | | | |
| | Specie (nome scientifico) | Razza | Categoria | Identità del donatore | Data del prelievo | Data del congelamento | Numero di riconoscimento del gruppo | Quantità |

▼ M3

PAESE

In Embrioni di bovini concepiti in vivo

Parte II: Certificazione

| II. | Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. |
|--|--|---|-------|
| Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue: (paese di esportazione) ⁽²⁾ | | | |
| II.1. | Gli embrioni destinati all'esportazione: | | |
| II.1.1. | sono stati prelevati nel paese di esportazione che in base ai risultati ufficiali: | | |
| | II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo; | | |
| (¹) | [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo;] | | |
| (¹) oppure | [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e | | |
| | — gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida; | | |
| | — gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo prelievo; | | |
| | — gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni;] | | |
| II.1.2. | sono stati prelevati dal gruppo di prelievo di embrioni ⁽³⁾ : | | |
| | — riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE, | | |
| | — che ha prelevato, trattato, conservato e trasportato gli embrioni in conformità all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE, | | |
| | — soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno; | | |
| II.1.3. | sono stati prelevati e trattati in locali attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini per almeno i 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2; | | |
| II.1.4. | sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione nell'Unione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini; | | |
| II.1.5. | sono stati prelevati da animali donatori che: | | |
| | II.1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini; | | |
| | II.1.5.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo; | | |
| | II.1.5.3. durante i 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che: | | |
| | — in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo, | | |
| | — in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo, | | |
| | — erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti, | | |
| | — non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti. | | |
| II.1.6. | Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽⁴⁾ o dall'autorità competente di uno Stato membro. | | |

▼ **M3****PAESE****Embrioni di bovini concepiti in vivo**

| II. Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. |
|--|---|-------|
| <p>Osservazioni</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i>: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.</p> <p>Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, che è indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</p> <p>Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.</p> <p>Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.28: <i>specie</i>: scegliere tra «<i>Bos taurus</i>», «<i>Bison bison</i>» o «<i>Bubalus bubalis</i>», a seconda dei casi;</p> <p><i>categoria</i>: scegliere «embrioni concepiti in vivo».</p> <p><i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p><i>la data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.</p> <p><i>il numero di riconoscimento del gruppo</i>: deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(²) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.</p> <p>(³) Solo i gruppi di prelievo di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</p> <p>(⁴) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> | | |
| <p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p> | | |

▼ M3

ALLEGATO III

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del consiglio

| PAESE | | Certificato veterinario per l'UE | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|
| Parte I: Informazioni relative alla partita | I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. | | | | I.2. N. di riferimento del certificato | | I.2.a. | |
| | | | | | I.3. Autorità centrale competente | | | |
| | | | | | I.4. Autorità locale competente | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | | | I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | | |
| | I.7. Paese di origine | | Codice ISO | I.8. Regione di origine | | Codice | I.9. Paese di destinazione | |
| | | | | | | | I.10. Regione di destinazione | |
| | | | | | | | | |
| | I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo | | | | N. di riconoscimento | | I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale | |
| | | | | | | | | |
| | I.13. Luogo di carico | | | | I.14. Data di partenza | | | |
| I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale | | | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | | | |
| | | | | I.17. | | | | |
| I.18. Descrizione del prodotto | | | | I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 | | I.20. Quantità | | |
| | | | | | | | | |
| I.21. | | | | I.22. Numero di colli | | | | |
| I.23. Numero del sigillo/contenitore | | | | I.24. | | | | |
| I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> | | | | I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | | |
| Paese terzo | | | | Codice ISO | | | | |
| I.28. Identificazione del prodotto | | | | | | | | |
| Specie (nome scientifico) | Razza | Categoria | Identità della femmina | Identità del maschio riproduttore | Data del congelamento | Numero di riconoscimento del gruppo | Quantità | |

▼ **M3****PAESE****Embrioni di bovini prodotti in vitro**

| | | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. |
|---------------------------------|---|---|-------|
| Parte II: Certificazione | II. | Informazioni sanitarie | |
| | | Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue: (paese di esportazione) ⁽²⁾ | |
| | II.1. | Gli embrioni destinati all'esportazione: | |
| | II.1.1. | sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali: | |
| | II.1.1.1. | era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione; | |
| | (¹) II.1.1.2. | era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo.] | |
| | (¹) oppure | II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e | |
| | | — gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida; | |
| | | — gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione; | |
| | | — gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti.] | |
| II.1.2. | sono stati prodotti dal gruppo di prelievo di embrioni ⁽³⁾ che: | | |
| | — è stato riconosciuto conformemente all' allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE; | | |
| | — ha effettuato la produzione, il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto conformemente all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE; | | |
| | — è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno. | | |
| II.2. | Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2. | | |
| ▶ (¹) II.3. | Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini. ◀ | | |
| II.4. | Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione: | | |
| II.4.1. | hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini; | | |
| II.4.2. | non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo; | | |
| II.4.3. | hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che: | | |
| | — in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo, | | |
| | — in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo, | | |
| | — erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti, | | |
| | — non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti; | | |
| (¹) | II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo.] | | |

▼ **M3****PAESE****Embrioni di bovini prodotti in vitro**

| II. Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. |
|---|---|-------|
| (1) <i>oppure</i> [II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.] | | |
| (1) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.] | | |
| (1) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.] | | |
| II.5. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma (4): | | |
| (1) [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.] | | |
| (1) <i>oppure</i> [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.] | | |
| Osservazioni | | |
| Parte I: | | |
| Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. | | |
| ▶ (1) Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm ◀ | | |
| Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori. | | |
| Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. | | |
| Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. | | |
| Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. | | |
| ▶ (2) Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra "Bos taurus", "Bison bison" o "Bubalus bubalis", a seconda dei casi; <i>categoria</i> : scegliere "embrioni prodotti in vitro"; <i>l'identità del donatore femmina</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>l'identità del maschio riproduttore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>la data del congelamento</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa; <i>il numero di riconoscimento del gruppo</i> : deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm ; ◀ | | |
| Parte II: | | |
| (1) Cancellare le voci non pertinenti. | | |
| (2) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE. | | |
| (3) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm | | |
| (4) Solo i centri di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm | | |
| — Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato. | | |

▼ **M3****PAESE****Embrioni di bovini prodotti in vitro**

| II. Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. | | | | | | |
|---|---|-------|----------------------------------|---------------------|-------|--------|---------|--|
| <p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="247 432 1021 459">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1034 432 1348 459">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="247 472 1021 499">Data:</td><td data-bbox="1034 472 1348 499">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="247 512 1021 539">Timbro:</td><td></td></tr></table> | | | Nome e cognome (in stampatello): | Titolo e qualifica: | Data: | Firma: | Timbro: | |
| Nome e cognome (in stampatello): | Titolo e qualifica: | | | | | | | |
| Data: | Firma: | | | | | | | |
| Timbro: | | | | | | | | |

▼ **M3***ALLEGATO IV*

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione

| PAESE: | | Certificato veterinario per l'UE | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|----------|--|-------------------------------|--------|
| Parte I: Informazioni relative alla partita | I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. | | | | I.2. N. di riferimento del certificato | | I.2.a. | | | | |
| | | | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | | |
| | | | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | | |
| | | | | | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | | | I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel. | | |
| | I.7. Paese di origine | | Codice ISO | I.8. Regione di origine | | Codice | I.9. Paese di destinazione | | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice |
| | I.11. Luogo di origine | | | | I.12. Luogo di destinazione | | | | | | |
| | Nome | | N. di riconoscimento | | Nome | | Indirizzo | | | | |
| | Indirizzo | | | | Indirizzo | | | | | | |
| | Nome | | N. di riconoscimento | | Nome | | Indirizzo | | | | |
| | Indirizzo | | | | Indirizzo | | Codice postale | | | | |
| | Nome | | N. di riconoscimento | | Nome | | Indirizzo | | | | |
| | Indirizzo | | | | Indirizzo | | Codice postale | | | | |
| | I.13. Luogo di carico | | | | I.14. Data di partenza | | | | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto | | | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | | | | | |
| Aereo <input type="checkbox"/> | | Nave <input type="checkbox"/> | | Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Automezzo <input type="checkbox"/> | | Altro <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Identificazione | | | | I.17. | | | | | | | |
| Riferimento documentale | | | | | | | | | | | |
| I.18. Descrizione del prodotto | | | | | | I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 | | | | | |
| | | | | | | I.20. Quantità | | | | | |
| I.21. | | | | | | I.22. Numero di colli | | | | | |
| I.23. Numero del sigillo/contenitore | | | | | | I.24. | | | | | |
| I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> | | | | I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Paese terzo | | | | Codice ISO | | | | | | | |
| I.28. Identificazione del prodotto | | | | | | | | | | | |
| Specie (nome scientifico) | | Razza | Categoria | Identità della femmina | Identità del maschio riproduttore | Data del congelamento | Numero di riconoscimento del gruppo | Quantità | | | |

▼ M3

| PAESE | | Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione | |
|--------------------------|--------------------------|---|--|
| Parte II: Certificazione | II. | Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato II.b. |
| | | Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue: (paese di esportazione) ⁽²⁾ | |
| | II.1. | Gli embrioni destinati all'esportazione: | |
| | | II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali: | |
| | | II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione; | |
| | (¹) | [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo.] | |
| | (¹) | oppure [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e | |
| | | — gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida; | |
| | | — gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione; | |
| | | — gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti.] | |
| | II.1.2. | sono stati prodotti dal gruppo di prelievo di embrioni ⁽³⁾ che: | |
| | | — è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE; | |
| | | — ha prodotto, trattato, conservato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE; | |
| | | — è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno. | |
| | II.2. | Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.2.2. | |
| | ▶ (¹) II.3. | Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini. ◀ | |
| | II.4. | Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione: | |
| | II.4.1. | hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini; | |
| | II.4.2. | non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo; | |
| | II.4.3. | hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che: | |
| | | — in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo, | |
| | | — in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo, | |
| | | — erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti, | |
| | | — non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti. | |
| | (¹) | [II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo.] | |

▼ **M3**

| PAESE | | Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione | |
|--|--|---|-------|
| II. | Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. |
| (¹) oppure | [II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.] | | |
| (¹) oppure | [II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.] | | |
| (¹) oppure | [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.] | | |
| II.5. | Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (⁴) o dall'autorità competente di uno Stato membro. | | |
| Osservazioni | | | |
| A norma dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/556/CEE, sono esclusi dagli scambi intra-Unione gli embrioni bovini prodotti in vitro con lo sperma proveniente dai centri riconosciuti dal paese di esportazione, importati alle condizioni indicate nel presente certificato. | | | |
| Parte I: | | | |
| Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. | | | |
| ►(¹) | Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm ◀ | | |
| Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori. | | | |
| Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. | | | |
| Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. | | | |
| Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. | | | |
| ►(²) | Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra "Bos taurus", "Bison bison" o "Bubalus bubalis", a seconda dei casi; <i>categoria</i> : scegliere "embrioni prodotti in vitro"; <i>l'identità del donatore femmina</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>l'identità del maschio riproduttore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>la data del congelamento</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa; <i>il numero di riconoscimento del gruppo</i> : deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm ◀ | | |
| Parte II: | | | |
| (¹) Cancellare le voci non pertinenti. | | | |
| (²) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE. | | | |
| (³) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm | | | |
| (⁴) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE. | | | |
| — Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato. | | | |

▼ M3

| PAESE | | Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione | |
|----------------------------------|------------------------|--|-------|
| II. | Informazioni sanitarie | II.a. N. di riferimento del certificato | II.b. |
| Veterinario ufficiale | | | |
| Nome e cognome (in stampatello): | | Titolo e qualifica: | |
| Data: | | Firma: | |
| Timbro: | | | |



D. INFORMAZIONI SANITARIE

11. Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di
(inserire il nome del paese esportatore)
- certifica:
- 11.1. il gruppo di prelievo ⁽¹⁾/produzione ⁽¹⁾ di embrioni sopra indicato:
- è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE ⁽³⁾,
 - ha prelevato, trattato, prodotto ⁽¹⁾, conservato e trasportato gli embrioni sopra descritti in conformità all'allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE,
 - è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.
- 11.2. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati ⁽¹⁾ o prodotti ⁽¹⁾ nel paese esportatore che, in base ai risultati ufficiali:
- 11.2.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni;
- 11.2.2.
- 11.2.2.1. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni e in tale periodo non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia ⁽¹⁾,
- oppure
- 11.2.2.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni e/o in tale periodo ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia, e
- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo e
 - gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni provengono da un'azienda in cui nessun animale ha presentato sintomi di afta epizootica né è stato vaccinato contro questa malattia nei 30 giorni precedenti il prelievo degli embrioni ⁽¹⁾;
- 11.2.3.
- 11.2.3.1. era indenne da febbre catarrale maligna e dalla malattia emorragica epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni destinati all'esportazione e non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie in tale periodo ⁽¹⁾,
- oppure
- 11.2.3.2. non era indenne da febbre catarrale maligna e dalla malattia emorragica epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni destinati all'esportazione e/o ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie in tale periodo, e
- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo e
 - gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni sono stati sottoposti a una prova di immunodiffusione con gel di agar e a una prova di sieroneutralizzazione per l'individuazione di anticorpi contro il virus della malattia emorragica epizootica, eseguite con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dal prelievo ⁽¹⁾;
- 11.3.
- 11.3.1. i locali in cui sono stati effettuati il prelievo e il trattamento degli embrioni destinati all'esportazione o delle ovaie, degli ovociti e degli altri tessuti utilizzati per la produzione degli embrioni erano situati, al momento del prelievo, al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli embrioni e, nei casi di cui ai punti 11.2.2.2 e 11.2.3.2, nei 30 giorni successivi al prelievo;
- 11.3.2. nel periodo tra il prelievo o la produzione degli embrioni e la loro spedizione, gli embrioni erano conservati ininterrottamente in locali autorizzati a tal fine, situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della valle del Rift;



11.4. gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni:

11.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli embrioni destinati all'esportazione, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è verificato nel periodo indicato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

11.4.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;

11.4.3. nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese esportatore in non più di due mandrie che:

- erano indenni da tubercolosi in base a risultati ufficiali,
- erano indenni da brucellosi in base a risultati ufficiali,
- erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato alcun sintomo di leucosi bovina enzootica nei 3 anni precedenti,
- non hanno presentato alcun sintomo di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.

11.5. Gli embrioni sono conformi alle seguenti garanzie supplementari ⁽⁴⁾:

11.5.1. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati ⁽¹⁾ o prodotti ⁽¹⁾ nel paese esportatore che è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali,

oppure

11.5.2. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati ⁽¹⁾ o prodotti ⁽¹⁾ nel paese esportatore che non è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali, e nel quale

- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo e
- gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni sono stati sottoposti a una prova di sieroneutralizzazione per la malattia di Akabane, eseguita con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo degli embrioni ⁽¹⁾.

11.6. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di donatori proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall'autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma o con sperma importato dalla Comunità europea.

E. VALIDITÀ

| | | |
|------------------|--|---|
| 12. Data e luogo | 13. Nome e qualifica del veterinario ufficiale | 14. Firma e timbro del veterinario ufficiale ⁽⁵⁾ |
|------------------|--|---|

Note per la compilazione:

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Corrisponde all'identificazione dei bovini donatori e alla data del prelievo.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2006/168/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).

⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Nota: Il certificato deve:

- a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità;
- b) essere relativo a un solo destinatario;
- c) accompagnare gli embrioni (l'originale);
- d) non essere utilizzato dopo la data indicata nell'articolo 4 della decisione 2006/168/CE.

Informazione: A norma dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, gli embrioni importati alle condizioni stabilite nel presente certificato non sono idonei agli scambi intracomunitari.